



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 127 DEL 30/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.

L'anno **2020** addì **30** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
1 Angelo MARASCO	Sindaco	Si	
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco	Si	
3 Valentina FINA	Assessore	Si	
4 Teresa DONATEO	Assessore	Si	
5 Gianluca ZURLO	Assessore	Si	

Partecipa alla seduta SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Teresa BAX**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 28/09/2017 con la quale si approvava l'esito negativo della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 Dl Lgs. 19 agosto 2016 n.175;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N.109 del 20/12/2018 con la quale si dava atto che il Comune di San Donaci non deteneva, alla data del 31/12/2017, alcuna partecipazione societaria, formalizzando l'esito negativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N.123 del 19/12/2019 con la quale si dava atto che il Comune di San Donaci non deteneva, alla data del 31/12/2018, alcuna partecipazione societaria, formalizzando l'esito negativo;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i e della successiva revisione effettuata ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute era stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipazioni adottata con la citata

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017, nella quale si dava atto dell'esito negativo della ricognizione;

DATO ATTO che al 31/12/2019 non sono intervenute variazioni rispetto a quanto affermato con la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 e confermato con le successive Deliberazioni di G.C. di revisione periodica;

RISCONTRATO, pertanto, che questo Ente non possiede alcuna partecipazione societaria rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c.1, D.Lgs. n.267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di dare atto che il Comune di San Donaci non detiene, alla data del 31/12/2019 alcuna partecipazione societaria, formalizzando l'esito negativo della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

2. che l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del [D.L. n. 90/2014](#) e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i.;

3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021 (Rep. n. **61**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 13/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Teresa BAX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 13/01/21
